

SENATO DELLA REPUBBLICA
————— VI LEGISLATURA —————

(N. 164-A)

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE
(INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO)

(RELATORE FARABEGOLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SEGNANA, BUZIO e CIPELLINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 1972

Elevazione del limite previsto dall'articolo 8 della legge
22 luglio 1966, n. 614, riguardante provvedimenti a favore
delle aree depresse e montane del centro-nord

Comunicata alla Presidenza il 25 gennaio 1973

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 8 della legge 22 luglio 1966 n. 614, prevede che le nuove imprese artigiane e le nuove, piccole e medie imprese industriali aventi per oggetto la produzione di beni e costituite nelle zone depresse indicate dalla legge medesima, siano esentate per dieci anni, dall'inizio della nuova attività, da ogni tributo diretto sul reddito, nel caso in cui gli investimenti in impianti fissi non superino i due miliardi di lire. Tale limite però, è divenuto oggi del tutto superato. Infatti se esso poteva essere nel 1966 sufficientemente indicativo, per classificare le « medie » iniziative industriali, oggi, risulta essere completamente inadeguato dato l'aumento dei costi per immobilizzazioni tecniche frattanto intervenuto, e dato l'aumento generalizzato dei costi di realizzazione di qualsiasi stabilimento (si pensi ai nuovi costi per la depurazione delle acque di scarico e alle installazioni antinquinamento in generale).

È stata infatti ravvisata da più parti l'opportunità di ampliare la portata delle agevolazioni di cui trattasi, in quanto il suddetto limite di due miliardi è da ritenersi non rispondente alle dimensioni che, secondo i moderni sistemi tecnico-produttivi, sono considerati ottimali per determinati settori.

La Commissione industria, nel darmi mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea, ha toccato nella discussione alcuni punti particolarmente caratterizzanti — che qui desidero riprendere — che pongono il presente disegno di legge in un'ottica più ampia, in quella cioè di una seria politica di rilancio delle zone depresse e montane dell'Italia centro-settentrionale.

Nell'ambito delle aree del Centro-Nord, le regioni dell'Italia centrale, come le Marche, l'Umbria, l'alto Lazio, parte dell'Emilia Romagna e parte della Toscana, attraversano un periodo particolarmente delicato e preoccupanti appaiono le prospettive di sviluppo e di mantenimento dell'attuale livello occupazionale.

A questo proposito credo che questa sia la sede ed il momento più opportuno — infatti stiamo discutendo l'adeguamento di norme agevolative volte ad egual fine — per in-

vitare il Governo a predisporre con carattere di urgenza gli strumenti necessari per lo stanziamento di fondi destinati sia alla realizzazione di opere straordinarie di pubblico interesse, sia alla concessione di agevolazioni finanziarie all'industria e all'agricoltura nelle zone depresse e montane del Centro-Nord.

A tal fine mi pare opportuno precisare che non deve trattarsi di una semplice operazione di rifinanziamento della legge n. 614, per quanto congruo esso possa essere; sarà necessario infatti procedere ad una sua rielaborazione alla luce dell'esperienza acquisita e dei numerosi elementi negativi fin qui riscontrati.

L'attuale sistema di provvidenze per i territori depressi non presenta infatti elementi di soddisfacente chiarezza e snellezza, talune previsioni relative alla delimitazione dei territori agevolati ed ai criteri di programmazione degli interventi sono del tutto generiche, insufficiente è poi il coordinamento tra le norme che disciplinano le varie categorie di benefici, troppo ristretti sono infine i limiti ed i criteri di applicazione delle agevolazioni.

La legge dovrà quindi essere rielaborata e snellita nei criteri e nelle modalità di applicazione; in particolare si dovranno rivedere e precisare i criteri di limitazione delle zone depresse, tenendo anche conto delle sensibili divergenze tra la situazione dei territori dell'Italia centrale e quelli dell'Italia settentrionale. Si dovrà prevedere un sistema di interventi imperniati su complessi integrati di opere pubbliche e coordinati nel quadro della programmazione regionale e nazionale. Si dovranno poi coordinare le norme agevolative a carattere finanziario con quelle delle altre leggi nazionali in materia, ed in particolare con quelle della legge n. 853 del 1971. Dovranno di conseguenza essere rivisti i limiti ed i parametri delle iniziative finanziabili e dei finanziamenti stessi; in particolare, ad esempio, potrà essere prevista la concessione di agevolazioni anche alle iniziative che realizzino investimenti superiori a cinque miliardi di lire, purchè tali iniziative, inserite in organici programmi di intervento rivolti allo sviluppo economico di lo-

calità caratterizzate da acute forme di depressione, vengano preventivamente approvate dal CIPE in sede di contrattazione programmata.

In definitiva, il provvedimento che la Commissione industria mi ha incaricato di sottoporvi con l'estensione di una relazione favorevole, oltre ad essere ampiamente motivato di per se stesso, trova una sua più ampia giustificazione e ragion d'essere nella legge numero 614, del cui rilancio e della cui rivalutazione, deve considerarsi necessaria premessa.

Permettetemi a questo punto, onorevoli colleghi, di fare una ultima osservazione riguardo l'applicazione pratica della normativa di esenzione che oggi stiamo rivedendo, anzi, aggiornando.

In effetti, a quanto mi risulta, l'efficacia della legge in argomento è stata in passato limitata in modo notevolissimo da una interpretazione restrittiva data dall'Amministrazione finanziaria all'articolo 8 citato (circolare n. 161 del 23 dicembre 1969), secondo la quale, per il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo stesso, occorre far riferimento alla totalità degli investimenti effettuati dallo stesso imprenditore e non a quelli realizzati nei soli territori agevolati.

Ricercando a questo punto la *ratio* della norma, io credo di poter affermare che, scopo principale di essa sia quello di incentivare nuove iniziative produttive aventi de-

terminate dimensioni, indipendentemente dalla veste giuridica che l'impresa insediata nel Centro-Nord viene ad assumere (società, filiale o stabile organizzazione); non deve esistere pertanto, a mio avviso, alcuna discriminazione tra una società appositamente costituita nei territori agevolati (e che rispetti il limite fissato per gli investimenti) ed una filiale istituita nei territori stessi (anch'essa operante entro il limite suddetto) che appartenga ad una società o impresa avente sede in zona non agevolata e i cui investimenti globali (effettuati sia all'interno che all'esterno dell'area Centro-Nord) superino il limite in oggetto.

Con riferimento a tale problema, ed allo scopo di evitare gli inconvenienti di cui si è detto, sarebbe forse opportuno inserire nel disegno di legge una norma interpretativa in base alla quale debbano essere comprese nel calcolo degli investimenti le sole iniziative realizzate nei territori agevolati.

Frattanto, a tal fine, sarebbe opportuno conoscere il parere dell'autorevole rappresentante del Governo, che potrebbe tranquillizzarci per il futuro, dando istruzioni alla Direzione competente del proprio Dicastero.

Per tutte le considerazioni riportate e per la viva attesa che le popolazioni delle zone interessate hanno per quanto qui siamo chiamati a decidere, confidiamo che il presente disegno di legge trovi sollecito e benevolo accoglimento da parte di questa Assemblea.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

3 ottobre 1972

La Commissione programmazione economica, bilancio e partecipazioni statali, esaminato il disegno di legge, comunica di non potere, allo stato degli atti, esprimere parere favorevole al suo ulteriore corso per un duplice ordine di motivi.

Anzitutto, il provvedimento prevede, sia pure per finalità che possono apparire pienamente valide, una estensione di esenzioni e di agevolazioni fiscali, materia attualmente soggetta a riordinamento in sede di delega al Governo per l'attuazione della riforma tributaria.

In secondo luogo, dal provvedimento consegue una minore entrata, d'importo non precisato ed a fronte della quale non è prevista alcuna copertura.

F.to COLELLA

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1966, n. 614 è soppresso e sostituito dal seguente:

« Per le nuove imprese industriali l'esenzione è applicabile alle aziende il cui investimento in impianti fissi non superi comunque i 5 miliardi di lire ».

Art. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« Alle nuove imprese esercenti in territori montani, di cui al precedente articolo 9, impianti di trasporto per mezzo di funi, comunque denominati, si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 con le modalità previste dallo stesso articolo ove l'investimento in impianti fissi non superi i 5 miliardi di lire ».